

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE NEL SETTORE
DELL'ISTRUZIONE**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con sede in Roma Viale Trastevere 96/A (di seguito denominato Ministero), rappresentato dal Ministro Letizia Moratti, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

e

l'Istituto nazionale di statistica con sede in Roma Via Cesare Balbo n.16 (di seguito denominato ISTAT), rappresentato dal Presidente Luigi Biggeri, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISTAT;

Premesso che

- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 affida al Sistema statistico nazionale (di seguito SISTAN) il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;
- ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. a), e 3 del citato decreto legislativo n. 322/1989 gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato fanno parte del SISTAN;
- il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, colloca nell'ambito della direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica il Servizio statistica, istituito a norma del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 322/1989;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 319/2003 il Servizio statistica opera come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero;
- ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT:
 - > indirizza e coordina le attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTAN;
 - > fornisce assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del SISTAN, provvedendo alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del Programma statistico nazionale;
 - > predispone le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni sociali;

L.B.

- > provvede alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - > cura i rapporti con gli enti e gli uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, inclusi quelli attivi nel settore dell'istruzione;
 - > per lo svolgimento dei propri compiti, instaura rapporti contrattuali e convenzionali con enti pubblici e privati;
 - > provvede all'esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681 l'ISTAT ha accesso agli archivi delle amministrazioni pubbliche e ai dati individuali in essi contenuti, necessari ai fini di rilevazioni statistiche, e concorda con le medesime amministrazioni le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica amministrativa contenente informazioni utilizzate per fini statistici;

Considerato che

- il SISTAN è tenuto a rispondere in maniera sempre più efficace alle richieste di informazione statistica, finalizzate ad approfondire la conoscenza del funzionamento del sistema di istruzione e dei rapporti tra scuola e società, con particolare attenzione alla dimensione territoriale dei predetti fenomeni;
- è necessario procedere all'integrazione dell'informazione statistica relativa al settore dell'istruzione prodotta dai diversi soggetti del SISTAN, garantendo al contempo la disponibilità di dati affidabili e tempestivi e la più ampia diffusione degli stessi;
- è necessario coordinare la partecipazione italiana nelle sedi internazionali in cui sono trattate le materie statistiche inerenti il settore dell'istruzione;
- nel 1997 l'ISTAT e il Ministero hanno sottoscritto un Accordo Quadro di durata triennale, scaduto ad agosto del 2000;

Convengono quanto segue:

Art.1 (Oggetto)

Con il presente protocollo d'intesa il Ministero e l'ISTAT intendono sviluppare un rapporto di collaborazione per migliorare il patrimonio di informazioni statistiche, disponibile per il Governo e per la collettività, necessario ai fini dell'analisi delle caratteristiche e del

L.B.

monitoraggio dell'evoluzione del settore dell'istruzione scolastica ed universitaria, anche considerando il diritto dovere alla formazione. La collaborazione è finalizzata, in particolare, a:

- a) assicurare la coerenza, l'affidabilità e la tempestività dell'informazione prodotta;
- b) evitare duplicazioni e ridondanze nell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati svolta dalle Parti;
- c) migliorare le modalità di trasmissione dei dati relativi all'istruzione all'interno del SISTAN;
- d) assicurare l'ampia diffusione dell'informazione statistica relativa al settore dell'istruzione;
- e) garantire la tempestività e la completezza dei dati forniti a livello internazionale, anche attraverso il coordinamento delle iniziative nazionali già in atto
- f) realizzare studi e ricerche sull'istruzione e la formazione.

Art. 2 **(Modalità della collaborazione)**

Con successive convenzioni saranno definite le iniziative e le attività necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 ed i connessi oneri finanziari.

Art. 3 **(Comitato di coordinamento)**

L'indirizzo, il coordinamento e la verifica delle attività rientranti nell'ambito del presente protocollo, nonché la decisione di attivare specifiche convenzioni, sono affidati ad un Comitato di coordinamento composto da:

per il Ministero:

- il Capo dipartimento dell'istruzione
- il Direttore generale della comunicazione
- il Direttore generale dei Sistemi informativi
- il Direttore generale del Personale della scuola
- il Direttore generale Studi e programmazione
- il Dirigente dell'Ufficio di statistica

o loro delegati

per l'ISTAT:

- il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico
- il Direttore Centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali
- il Dirigente il Servizio popolazione, istruzione e cultura
- il Dirigente il Servizio coordinamento dell'informazione statistica
- il Dirigente ufficio di coordinamento della Direzione Centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali, con funzioni di segretario

L.B.

o loro delegati.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta una delle Parti lo richiama.

Il Comitato è presieduto, ad anni alterni, da un membro scelto da una delle Parti tra i propri rappresentanti; per il primo anno la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'ISTAT.

La composizione del Comitato può essere integrata, in relazione alle specifiche tematiche da trattare, da altri rappresentanti del Ministero e dell'ISTAT e da rappresentanti di Enti produttori di informazione statistica nel settore dell'istruzione diversi dalle Parti.

Art. 4 (Compiti del Comitato di coordinamento)

Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3, il Comitato provvede alla definizione del Programma annuale delle attività, individuando un elenco di temi prioritari da sviluppare attraverso iniziative congiunte delle Parti. Al termine di ciascun anno, il Comitato valuta lo stato di attuazione del Programma.

Relativamente al primo anno, tra i temi prioritari rientrano i seguenti:

- la disponibilità tempestiva e completa delle informazioni statistiche su scuola e università;
- lo studio metodologico e la realizzazione di strumenti informativi di supporto alle decisioni.

Art. 5 (Interscambio di dati)

Per le finalità di cui all'articolo 1, l'ISTAT si impegna a mettere a disposizione del Ministero i dati contenuti nelle proprie banche dati necessari ai processi di analisi e studio svolti dal Ministero. Eventuali elaborazioni saranno concordate di volta in volta tra le Parti, vista la disponibilità degli uffici competenti.

Per le medesime finalità, l'ISTAT ha accesso ai microdati, di natura amministrativa e statistica, in possesso del Ministero e degli Enti ad esso collegati.

L'eventuale comunicazione di dati personali da parte dell'ISTAT avviene esclusivamente mediante fornitura al Servizio statistica del Ministero.

La comunicazione dei dati avviene nelle forme e nei tempi concordati dalle Parti e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Art. 6 (Modulistica amministrativa di interesse statistico, classificazioni e metodologie)

L'impostazione, la modifica e l'integrazione della modulistica del Ministero, contenente informazioni utilizzate a fini statistici, avviene d'intesa con l'ISTAT, secondo le modalità definite con le convenzioni di cui all'articolo 2.

L.B.

Il Ministero si impegna altresì a concordare con l'ISTAT le classificazioni e gli strumenti di rilevazione utilizzati nell'esecuzione di indagini statistiche e ad adottare le nomenclature e le metodologie di base dal medesimo predisposte ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 7
(Arricchimento professionale)

Per le finalità di cui all'articolo 1, le Parti possono prevedere lo scambio di specifiche figure professionali con fini di addestramento, aggiornamento e specializzazione.

Art. 8
(Durata del protocollo)

Il presente protocollo, redatto in duplice copia, ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti, per un ulteriore triennio.

Roma, - 3 MAR. 2005

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il Ministro
(Letizia Moratti)

Istituto nazionale di statistica

Il Presidente
(Luigi Biggeri)
